



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Prot. n. 60153/1/2014

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

Dato atto che:

- la crescita della vegetazione con rami, piante, siepi ed arbusti in genere può far sì che essi arrivino sulle pertinenze od oltre il ciglio stradale delle vie provinciali, limitando eventualmente la visibilità e la larghezza della strada;
- la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia un grave pericolo per la viabilità, in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria, nonché responsabili della minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;
- è prassi diffusa per i terreni confinanti con fossi o canali per lo scolo delle acque meteoriche, lavorare i terreni medesimi fino al confine stradale, provocando talora ostruzione degli stessi e delle cunette, eliminando i fossi di scolo in posizione intermedia nei campi, non consentendo di fatto il regolare deflusso delle acque;

Accertato che:

- **competete ai proprietari dei fondi laterali alla sede stradale la potatura dei rami e delle siepi che insistono nella sede stradale e nelle sue pertinenze, interventi di taglio sulle piante essiccate e pericolose che potrebbero cadere sulla sede stradale (Art. 16 e 29 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992 e Art. 26 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992);**
- **competete ai proprietari degli accessi la manutenzione di tali diramazioni, impedendo che materiale di qualsiasi natura o lo scolo delle acque ricada sulla sede stradale, la manutenzione delle opere sui fossi laterali alla sede stradale senza alterare la sezione dei medesimi e le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale (Art. 22 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992);**
- **competete ai proprietari dei fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade la conservazione in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. Competete ai proprietari dei fondi adiacenti la sede stradale la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti. Competete ai proprietari dei fondi adiacenti la manutenzione e/o l'eventuale riparazione dei manufatti costruiti in sede di costruzione di nuove strade. (Art. 30 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992);**
- **competete ai proprietari, di fondi laterali alle strade provinciali, provvedere alla manutenzione delle ripe, sia a valle che a monte delle strade, in modo da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e di eventuali opere di sostegno, o comunque lo scoscendimento del terreno o la caduta di massi o altro materiale sul piano viabile (Art. 31 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992);**
- **competete ai proprietari, o chi per essi, di fondi laterali alle strade provinciali, provvedere al regolare deflusso delle acque di irrigazione e/o piovane in modo che non cadano sulla sede stradale o ne intersechino questa e le sue pertinenze al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o creare pericolo per la circolazione (Art. 32 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992);**
- visti gli artt. 16, 22, 29, 30, 31 e 32 del CdS e visto il relativo Regolamento di attuazione;

### ORDINA

- **a tutti i proprietari dei terreni in confine con la sede stradale, di tenere regolate le siepi vive in modo tale da non restringere o danneggiare le strade provinciali o i manufatti in genere e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade provinciali, o le piante essiccate, così come ogni altra incombenza prevista dall' Art. 16 e 29 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992 e Art. 26 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;**
- **a tutti i proprietari di strade private o di accessi che accedono direttamente sulla strada provinciale, di provvedere alla manutenzione degli intubamenti compresa le griglie di raccolta delle acque e alla manutenzione di tali diramazioni impedendo che materiale di qualsiasi natura e acque piovane ricadano sulla sede stradale. La manutenzione delle opere sui fossi laterali alla sede stradale non deve alterare la sezione dei medesimi e le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale (Art. 22 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992);**
- **a tutti i proprietari di fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade di provvedere alla manutenzione in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze così come ogni altra incombenza prevista dall'Art. 30 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992;**
- **ai proprietari dei fondi laterali e delle ripe poste sia a valle che a monte delle strade provinciali, di provvedere alla manutenzione realizzando, ove occorrono, opere di salvaguardia in modo da prevenire la caduta di massi, terreno o di altro materiale sulla strada e il franamento del corpo stradale, astenendosi dal compiere attività (aratura, chiusura di fossi laterali e di scolo ecc..) che in qualsiasi modo possano compromettere la stabilità delle ripe, così come ogni altra incombenza prevista dall'art. 31 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992;**
- **ai proprietari di fondi laterali alle strade provinciali, provvedere al regolare deflusso delle acque di irrigazione e/o piovane in modo che non cadano sulla sede stradale o ne intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o creare pericolo per la circolazione (Art. 32 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992);**
- **che detti interventi siano eseguiti nel più breve tempo possibile e ripetuti ogni qualvolta si rendano necessari;**
- **che in caso di inadempienza, o in caso di urgente necessità, detti lavori saranno eseguiti, trascorsi i termini previsti dalla notifica ad intervenire, da questo Ente con spese a carico dei proprietari inadempienti oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal CdS (del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992), resta inteso che in caso di danni a veicoli, persone e cose, provocati dalla caduta di rami, piante o arbusti, franamento di terreni, caduta massi, pietrisco o allagamenti in genere e crollo di fabbricati o manufatti, dovuti alla non osservanza della presente Ordinanza, il proprietario del fondo resta l'unico responsabile dei danni provocati;**
- **di rendere pubblica ed esecutiva la presente Ordinanza con la sua divulgazione attraverso i consueti canali di informazione nonché affissione all'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni.**

Reggio Emilia, li 04/11/2014

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,  
MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA  
(Ing. Valerio Bussei)